

Civile Sent. Sez. 5 Num. 2078 Anno 2016

Presidente: MERONE ANTONIO

Relatore: MELONI MARINA

Data pubblicazione: 03/02/2016

SENTENZA

sul ricorso 8199-2013 proposto da:

BIANCO BRUNA nq di titolare dell'omonima Ditta,
domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall'Avvocato ROBERTO GIACOBINA con studio in
TORINO VIA G. CASALIS 56 (avviso postale ex art. 135)
giusta delega a margine;

2015

3870

- **ricorrente** -

contro

COMUNE DI TORINO in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI
87, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO COLARIZI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIETTA MELIDORO, GIAMBATTISTA RIZZA giusta delega a margine;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 42/2012 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 20/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il controricorrente l'Avvocato MOZZILLO per delega dell'Avvocato COLARIZI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

Il Comune di Torino aveva notificato in data 13/10/2009 a Bianco Bruna un avviso di accertamento per importi relativi a Tarsu per l'anno d'imposta 2009 in quanto titolare di un posto fisso sito su area adibita a mercato per svolgere attività di commercio ambulante nella categoria "Banchi di vendita all'aperto non alimentari" .

La contribuente impugnò la cartella di pagamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino contestando l'applicazione della tassazione commisurata a giorno settimanale ed il procedimento di calcolo nonché le sanzioni applicate.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino respinse il ricorso con sentenza confermata, su appello della contribuente, dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha proposto ricorso per cassazione Bianco Bruna con quattro motivi e il Comune di Torino resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con il primo motivo e secondo di ricorso la ricorrente Bianco Bruna lamenta omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 comma 1 nr.5 cpc in quanto la CTR non ha motivato in ordine alla correttezza del procedimento di calcolo utilizzato per determinare la tassa giornaliera (mancata suddivisione della tassa annuale per 365).

Con il terzo e quarto motivo di ricorso la ricorrente Bianco Bruna lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.77 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, perché i giudici di appello non hanno dichiarato illegittimo il calcolo effettuato su base settimanale anziché annuale nel senso della suddivisione della tassa annuale per il numero dei giorni dell'anno solare (365).

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi proposti tra loro connessi ed avvinti.



Anzitutto va premesso che l'art. 77 D.L.vo 15/11/1993 prevede al comma 2: "La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani... maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%."

Risulta dalla sentenza impugnata che la CTR ha accertato la correttezza del calcolo in conformità alle norme di legge con accertamento insindacabile in questa sede. La ricorrente di contro contesta il differente risultato matematico cui si perviene con il sistema di calcolo su base annuale adottato dal Comune anziché quello da lei prospettato che tiene conto delle presente effettive e non potenziali.

Sul punto in relazione al numero di presenze effettive questa Corte si è già espressa affermando che (Sez. 5, Sentenza n. 8316 del 04/04/2013) "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'utilizzo di una "tariffa convenzionale" stabilita dal regolamento comunale, quale base di calcolo della tassa dovuta dall'esercente il commercio ambulante nel mercato settimanale per l'uso discontinuo di un posto fisso, riferita al



numero dei giorni in cui è consentita la presenza settimanale stessa (e dunque, nella specie, 52 nell'anno), rispetta le prescrizioni dell'art. 77 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che non impone si debba tenere conto, per il criterio della omogenea potenzialità dei rifiuti e ai fini del calcolo, dei giorni di presenza effettiva, posto che il principio generale che governa la TARSU è costituito dal rapporto con la disponibilità dell'area produttiva di rifiuti per il periodo consentito dalla occupazione o dalla detenzione temporanea, anche in ragione dei costi fissi derivanti dalla relativa messa a disposizione.

Di conseguenza deve essere respinta l'impugnazione e confermata la sentenza con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.500,00 oltre spese forfetarie ed accessorie.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo



unificato pari a quello dovuto per
il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello
stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 15/12/2015